



070 - 8592218

VIA ISTRIA, 1 - C.A.P. 09047 -

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO


## PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2015

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Elementare di Via Parigi

PROGETTAZIONE (AREA 6 00.PP. - COMUNE DI SELARGIUS):

Ing. Nicola CONCAS

Geom. Fabrizio PERRA



## SCHEMA DI CONTRATTO

VISTO DI APPROVAZIONE:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Enrico SABA

IL SINDACO Gian Franco CAPPAI IL DIRETTORE AREA 6
Ing. Adalberto PIBIRI

REPUBBLICA ITALIANA	
COMUNE DI SELARGIUS PROVINCIA DI CAGLIARI	
Repertorio n° del	
Contratto d'appalto relativo all'affidamento dei lavori denominati <i>"PIANO</i>	
STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2015 - Lavori di adegua-	
mento alle norme di sicurezza della Scuola Elementare di Via Parigi".	
Codice CIG – Codice CUP: <b>F71E15000450006</b>	
Importo netto lavori €,	
L'anno duemilaquindici addì del mese di in Selargius, nella casa	
Comunale, sita nella via Istria nº 1, avanti a me Dott, Segretario Generale e	
Ufficiale Rogante del Comune di Selargius, espressamente autorizzato dalla legge a rogare	
gli atti nell'interesse dello stesso, ex art. 97 del D. Lgs. n° 267/2000, si sono costituiti per-	
sonalmente:	
- Per la parte pubblica: l'Ing. <b>Adalberto PIBIRI</b> , nato a Cagliari il, Direttore d'Area 6	
Opere Pubbliche del Comune di Selargius, il quale interviene al presente atto in nome e	
per conto del Comune che rappresenta, codice fiscale 80002090928 – partita I.V.A. n°	
00542650924, in forza dei poteri a Lui conferiti con il Decreto Sindacale protocollo n°	
del, adottati ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del Testo Unico sull'ordinamento	
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000, che seppur non materialmente allega-	
ti costituiscono parte integrante del presente atto;	
- Per l'Appaltatore: il Signor, nato a (), il//19, resi-	
dente in, nella sua qualità di	
Titolare Firmatario, dell'Impresa (),	
nella Via, n°, C. F P.I, come risulta dalla visura came-	

rale effettuata in data//2015, acquisita in copia e custodita unitamente al presente	
atto.	
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Rogante sono	
certo, premettono che:	
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° del//2015 è stato approvato il Pro-	
getto Esecutivo dell'intervento denominato "PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA	
SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2015 - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	
della Scuola Elementare di Via Parigi", dell'importo di € 180.000,00, di cui € 136.000,00	
per lavori, € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 40.000,00 per som-	
me a disposizione dell'Amministrazione;	
- Con Determinazione dirigenziale n° del//2015 è stata avviata la procedura nego-	
ziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7, e dell'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 ed è	
stato approvato lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati;	
- Con verbale in data//2015, l'appalto in questione veniva provvisoriamente aggiudica-	
to all'Impresa Individuale per l'importo di €, comprensivo degli oneri per	
la sicurezza pari ad € 4.000,00, al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta del, %;	
- Con determinazione dirigenziale n° del//2015, esperiti i controlli di legge, veniva	
approvato il suddetto verbale e si affidava in via definitiva l'appalto in questione alla pre-	
detta ditta;	
- E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della	
Legge n° 266/2002 e successive modifiche ed integrazioni;	
Le parti come sopra rappresentate e costituite, con il presente contratto, da valere ad ogni	
effetto di legge, convengono e stipulano quanto segue:	
TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	
- 2 -	

Art. 1 Richiamo alle premesse. Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del	
presente atto.	
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento. Il Comune di Selargius, come sopra rappresentato, affi-	_
da all'Impresa, che accetta, a mezzo del costituito Rappresentante Lega-	
le, l'appalto per l'esecuzione de lavori di cui al "PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA	
SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2015 - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	
della Scuola Elementare di Via Parigi". L'Appaltatore dichiara di assumerli con organizza-	
zione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli elaborati del progetto	
esecutivo di cui in premessa.	
Art. 3 Importo del contratto. L'importo contrattuale ammonta ad €, (diconsi euro	
, per lavori, ed € 4.000,00 per oneri della sicu-	
rezza, al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta del,%.	
Art. 4 - Regime IVA. II presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 è sog-	
getto ad I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del	
D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634.	
Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione. La spesa di cui al	
presente appalto sarà sostenuta con i fondi impegnati sul capitolo PEG, Impegni	
n° Intervento//, Centro di Costo (determinazione di impegno n°	
del//20	
Si precisa, inoltre, che l'Impresa dovrà riportare in fattura le seguenti indicazioni: determi-	
nazione di impegno di spesa, capitoli PEG, numero degli impegni di spesa, centro di costo	
ed interventi, nonché conto dedicato e codice IBAN. In assenza dei predetti dati il servizio	
finanziario non potrà procedere alla liquidazione della fattura medesima.	
Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore. Il presente contratto di ap-	
- 3 -	
- J -	

palto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006, si intende stipulato a <b>CORPO</b> ,	
secondo le modalità di lavoro riportate nel capitolato speciale d'appalto.	
Art. 7 - Categoria prevalente. La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai	
sensi dell'art. 118, comma 2, del Codice dei Contratti, è la seguente: Categoria prevalente:	
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI -	
Importo: € 140.000,00 - Percentuale: 100,00%.	
Art. 8 – Nomina dell'esecutore. Si dà atto che l'Impresa aggiudicataria ha concorso	
all'appalto come impresa individuale e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.	
Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore. L'appaltatore	
elegge domicilio nel seguente indirizzo: Comune di Selargius, via Istria, n° 1 – 09047 Selar-	
gius (CA). Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o co-	
municazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal	
responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria compe-	
tenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei la-	
vori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.	
Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere. L'appaltatore si riserva di co-	
municare, con apposita nota o all'atto dell'emissione delle relative fatture, le modalità di	
accreditamento delle somme dovute e l'eventuale o gli eventuali nominativi delle persone	
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo	
anche per effetto di eventuali cessioni di credito. La cessazione o la decadenza dall'incari-	
co della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente no-	
tificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva	
alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del ces-	
sionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previ-	
4	
- 4 -	

ste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante	
per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. L'appaltatore, qualora non condu-	
ca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita	
dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la ese-	
cuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato	
del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere de-	
positato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'Amministrazione committente,	
che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo	
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei	
 lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, previa	
motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato	
del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo	
 rappresentante.	
Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa. L'Appaltatore, qualora non	
eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere	
con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.	
Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del	
cantiere; egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del	
relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.	
La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. Il Diretto-	
re tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico or-	
ganizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art.	
87 del Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R., n° 207/2010. La nomina	
- 5 -	

di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interes-	
sato circa l'unicità dell'incarico. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse tro-	
varsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni	
comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui all'allegato II	
al D. Lgs. n° 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché	
una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvede-	
re a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della	
mancanza. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire	
i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa; tale circostanza comporta la	
rescissione del contratto e la prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza, se di-	
 verso dal direttore tecnico, dovrà essere nominato almeno 10 giorni prima dell'inizio dei	
lavori.	
Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme e significato delle abbreviazioni. L'appalto è sog-	
 getto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appal-	
to, nel presente contratto d'appalto, nell'allegato capitolato speciale, nell'elenco dei prez-	
zi unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti	
parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto.	
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal capitolato speciale	
e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e	
norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appal-	
tatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale, dando atto che le abbreviazioni	
di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: "C.C.": Codice Civile - libro IV,	
titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677; D. Lgs. n° 81/2008: Decreto Legislativo	
09/04/2008, n° 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro; Legge 106/2011 –	
- 6 -	

Legge 12 luglio 2011, n° 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge	
13 maggio 2011, n° 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia; D.	
Lgs. n° 163/2006; Decreto Legislativo 12.04.2006, n° 163 - Codice dei contratti pubblici re-	
lativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; L.	
R. n° 5/07 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 - Procedure di aggiudicazione degli appalti	
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°	
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo	
dell'appalto; D.P.R. 207/2010 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 Regolamento di esecuzione	
ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nº 163, recante Codice dei contratti	
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e	
2004/18/CE; CGA; il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19	
aprile 2000, n° 145, così come modificato dalla Legge n° 106/2011; Regolamento di quali-	
ficazione – Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori	
di lavori pubblici, ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; le	
Leggi, i Decreti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; le Leggi, i	
Decreti, i Regolamenti e le Circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale	
devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; D Lgs. n° 152/2006 - Decre-	
to legislativo 3 aprile 2006, n° 152 Norme in materia ambientale (smaltimento rifiuti); le	
norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente ri-	
chiamate, e tutte le nonne modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che	
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute	
necessarie per la corretta esecuzione delle opere.	
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO	
Art. 14 - Adempimenti antimafia Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 03/06/1998, n° 252,	

trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad € 154.937,07, non è stato	
necessario acquisire la certificazione antimafia.	
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto II contratto non può essere ceduto, a pena di	
nullità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto	
del presente contratto.	
Art. 16 – Subappalto. L'appaltatore, in sede di gara, si è/non si è riservato la facoltà di	
avvalersi del subappalto per la categoria prevalente OS 6 – FINITURE DI OPERE GENERALI	
IN MATERIALI LIGNEI, con la percentuale, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.	
118 del D. Lgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi i divieti di	
subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'art. 170 del D.P.R. n° 207/2010. La stazione	
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.	
Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela. L'appaltatore deve osservare le norme e le	
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,	
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo	
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di	
ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare	
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi	
compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere	
sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti	
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono	
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del	
collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente	
eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del	
responsabile del procedimento. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute	
- 8 -	

al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del	
procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non	
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra	
assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai	
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla	
 stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del	
 procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle	
richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro	
delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima	
occupazione per i necessari accertamenti. L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad	
 osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti	
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si	
svolgono i lavori. L'Appaltatore trasmette all'Amministrazione o Ente committente prima	
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa	
la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di	
sicurezza di loro spettanza. Si conviene che l'Appaltatore, e per suo tramite le imprese	
subappaltatrici, trasmetta periodicamente, con cadenza quadrimestrale,	
all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di	
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Si da atto,	
comunque che l'Amministrazione, prima della consegna dei lavori e in coincidenza di ogni	
stato di avanzamento dei lavori provvederà ad acquisire il D.U.R.C. di cui al D. Lgs n°	
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.	
Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere. L'Appaltatore depositerà prima della consegna	

dei lavori:	
1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile	
2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni ed il documento recante le misure	
generali di tutela di cui all'art. 17 della stessa norma;	
2. eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui	
all'art. 102 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;	
3. un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e	
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da	
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di	
coordinamento.	
I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non	
materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte	
dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa	
di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni	
della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il	
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno	
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.	
L'Impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al	
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, proposte di	
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla	
stazione appaltante. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le	
conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei	
lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.	
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,	
- 10 -	

al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro	
e coerenti con il piano presentato.	
Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto. A garanzia degli oneri e del	
risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi	
dell'articolo 113 del D. Lgs n° 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore	
ha costituito la prescritta cauzione definitiva di €,- mediante polizza fidejussoria n°	
-/, emessa in data//2015 dalla Società, Agenzia di	
, e per tutta la durata dei lavori, con firma legalizzata. La predetta polizza è stata	
approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° del/	
/2014. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal	
raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale,	
attestato mediante S.A.L. o analoghi documenti. Al raggiungimento di tale percentuale la	
cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si	
procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni	
ulteriore 10% di lavori eseguiti oltre il suddetto 50%. Detto svincolo è da intendersi	
automatico, senza la necessità del benestare dell'Amministrazione, alla sola condizione	
della consegna preventiva all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o	
analoghi documenti (in originale o copia autentica) attestanti gli importi di lavori raggiunti.	
Il restante 25% dell'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito cessa di avere	
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di	
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori	
risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa di cui sopra prevede	
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale	
e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La	
11	

stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove	
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si	
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129	
del D. Lgs n°163/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha stipulato la polizza di	
assicurazione n°, emessa in data//2015 dalla Società, Agenzia di -	
, che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del	
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche	
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di € -	
La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per	
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di €	
500.000,00. La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche	
con determinazione n° del//2015. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme	
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.	
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto	
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e	
inscindibili di cui al presente contratto, al capitolato speciale d'appalto allegato sotto le	
lett. A), nonché all'elenco dei prezzi e di tutti gli elaborati grafici e contabili del progetto	
esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte	
integrante e, pertanto, ad eccezione del capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000,	
n° 145, così come modificato dal D.P.R. n° 207/2010, sono stati firmati dalle parti in ogni	
foglio in segno di presa visione e piena accettazione e vengono custoditi unitamente al	
presente atto.	
- 12 -	

Sono parte integrante del contratto, l'allegato capitolato speciale d'appalto, nonché,	
anche se non materialmente allegati: il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n°	
145, come modificato dal D.P.R. n° 207/2010; gli elaborati grafici progettuali (n° tavole	
grafiche); i piani di sicurezza; l'elenco dei prezzi; le polizze di garanzia, il cronoprogramma.	
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che,	
se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale	
e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.	
Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori	
E' onere a carico dell'Appaltatore provvedere, entro i primi dieci giorni dalla consegna dei	
lavori, al rilievo ed alla mappatura di tutti i sottoservizi esistenti nell'area oggetto	
d'intervento; è da intendersi che dovranno essere rilevati sia i sottoservizi eventualmente	
già indicati nel progetto sia quelli non indicati dallo stesso, con la restituzione grafica	
planimetrica ed altimetrica, su supporto magnetico formato DWG, che verrà consegnato	
alla Direzione dei Lavori. A seguito di detti rilievi l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i	
lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine	
contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli	
interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà pertanto	
presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un	
programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per	
singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di	
categorie di lavorazioni, redatto secondo i modelli di Gant, o simili, con le previsioni circa	
il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche	
allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti. Tale	
programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si	
- 13 -	

riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito	
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più	
conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali	
compensi.	
Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo e custodia del cantiere	
L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere	
richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se	
trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi	
proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall'individuazione, dall'uso e	
dall'eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere	
sono a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni	
verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per	
concertare i modi e i tempi per rimuoverli.	
E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e	
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche	
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte	
della Stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 22 della Legge 13 settembre 1982, n° 646	
la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia	
particolare giurata.	
Art. 24 - Sospensioni e riprese dei lavori	
A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi	
dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento di esecuzione ed attuazione nei casi di	
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che	
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le	
- 14 -	

circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla	
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D. Lgs. n°	
163/2006, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del	
contratto. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le	
cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di	
sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato	
alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.	
L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione	
temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori	
stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie	
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La	
diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva	
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima	
maggiore durata della sospensione.	
Nei casi previsti dall'art. 159, comma 1, del Regolamento di esecuzione ed attuazione il	
responsabile del procedimento può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le	
sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della	
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando	
superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto	
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha	
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione	
oltre i termini suddetti.	
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore,	
la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.	
- 15 -	

	1
La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento di	
esecuzione ed attuazione determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad	
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra	_
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale	
dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto	
dall'impresa, ovvero secondo giustificate determinazione del responsabile del	
procedimento.	_
B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause	
diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno	
diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.	
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione	
illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:	_
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono	_
determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32,	
comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;	
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di	
impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4,	
computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del regolamento,	
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;	
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti	
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera	
accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del regolamento;	
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati	
dalle vigenti norme fiscali.	
16	

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di	
danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.	
Art. 25 – Proroghe	
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel	
termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata	
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del	
tempo previsto dal comma successivo. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa	
dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal	
suo ricevimento.	
Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori	
 L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario	
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva	
comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale	
facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni	
caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva	
l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa	
la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni	
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto	
all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior	
onere.	
Art. 27 - Danni nel corso dei lavori.	
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli	
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle	
cose oggetto di esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento	
- 17 -	

di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata	
assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore,	
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.	
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei	
lavori entro 48 ore naturali e consecutive da quelle dell'evento mediante telegramma, a	
pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei	
lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose	
dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando	
l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il	
responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del	
direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i	
danni.	
Art. 28 - Variazioni al contratto e al progetto	
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che	
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna	
mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna	
mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.	
mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.  La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento,	
mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.  La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità,	
mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.  La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i	
mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.  La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.	
mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.  La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.  La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a	
mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.  La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.  La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta	
mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.  La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.  La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso	

aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 132 del D.	
Lgs. n° 163/2006 non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o	
indennizzi da parte dell'Appaltatore. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e	
diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 132 del	
D. Lgs. n° 163/2006, ed agli articoli 161 e 162 del Regolamento di esecuzione ed	
attuazione approvato con D.P.R. n° 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.	
Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti.	
Qualora nel corso dei lavori sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista	
dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i	
nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati nei modi previsti	
dall'art. 163 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Tutti i nuovi prezzi sono	
soggetti al ribasso d'asta contrattuale.	
Art. 30 - Revisione prezzi.	
Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006, non è	
ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1, del	
codice civile. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al	
netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la	
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno	
precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno	
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto	
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura	
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.	
Art.31 – Anticipazione	
1. Ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge n. 98/2013 (Decreto del fare), per i contratti di	
- 19 -	

appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice di cui al D. Lgs. n. 163/2006, è prevista la	
corresponsione in favore dell'appaltatore di <i>un'anticipazione pari al 10%</i> (dieci percento)	
dell'importo contrattuale.	
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obbli-	
ghi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle	
somme anticipate.	
3. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo per-	
centuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della mede-	
sima.	
4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del DPR n° 207 del 2010, l'erogazione	
dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita ga-	
ranzia, alle seguenti condizioni:	
a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di	
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al re-	
cupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;	
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote	
di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;	
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilascia-	
to da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rila-	
sciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto	
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3	
allegato al predetto decreto;	
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del te-	
soro 10 gennaio 1989 e l'articolo 140, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010.	
- 20 -	

Art. 32 - Pagamenti in acconto	
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti	
dai S.A.L. e da tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni qual	
volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta	
dello 0.50% per infortuni raggiunga l'importo netto di € <b>30.000,00</b>	
(diconsieurotrentamila/00). I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi	
dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la	
quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto	
per ciascuna rata, come sopra quantificata. Nel caso di sospensione dei lavori di cui	
all'art. 158 del D.P.R. n° 207/2010, la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore,	
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di	
sospensione. Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori	
sia imputabile all'Appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento	
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a	
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194	
del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Il termine per disporre il pagamento degli	
importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data	
di emissione del certificato stesso. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e	
possono quindi essere rettificate o corrette qualora la direzione dei lavori, a seguito di	
ulteriori accertamenti lo ritenga necessario.	
Art. 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia	
Il pagamento della rata di saldo, che non potrà essere inferiore al 10% dell'importo	
contrattuale, comprensiva della ritenuta prevista all'art. 32, disposto previa garanzia	
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del	
- 21 -	

certificato dì collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non	
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2,	
del Codice Civile. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita	
alle condizioni previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il	
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso	
l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di	
novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.	
Art. 34 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e tracciabilità dei flussi	
finanziari.	
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore	
mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati all'impresa e resi	
esigibili in una delle forme previste dalla normativa vigente. In esecuzione del disposto	
dell'art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo	
di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le	
transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti	
Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai	
sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato. L'appaltatore si	
impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura –	
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento	
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria. L'Appaltatore si assume, altresì, l'onere di comunicare, ai sensi della norma	
sopra citata, il numero del conto dedicato ed il relativo codice IBAN.	
Art 35 - Ritardo nei pagamenti	
Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi	
- 22 -	

a norma dell'articolo 133 del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. I	
medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto	
ai termini previsti dall'articolo 141 del D. Lgs. n° 163/2006, con decorrenza dalla scadenza	
dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e	
corrisposto in occasione del pagamento, in acconto ed a saldo, immediatamente	
successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.	
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine	
stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli	
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di	
detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i	
sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il	
pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per	
causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi	
corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto	
certificato. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo	
e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento	
della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a	
saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi	
corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori	
qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di	
mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori	
Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione	
Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224,	
secondo comma, del codice civile.	
23	

Art. 36 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori.	
L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro <b>10</b> (diconsi dieci) giorni dalla consegna degli stes-	
si, come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei	
lavori in caso di sospensione.	
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni <b>100</b> <i>(cento)</i> naturali, successivi e	
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena	
avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il	
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Nel caso di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006 ai fini	
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo	
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art 43,	
comma 10, del Regolamento di esecuzione ed attuazione e il termine assegnato dal	
direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del	
procedimento può concedere proroghe previa formale richiesta, sono unicamente quelli	
strettamente non dipendenti dallo Appaltatore.	
Art. 37 – Penali	
Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dell'1,00 per	
mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La	
medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di	
sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto ad una	
penale dell'1,00 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo	
e consecutivo di ritardo. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile	
del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al	
programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo	
- 24 -	

massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento	
promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D. Lgs. n° 163/2006. La	
penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite	
dal direttore dei lavori. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o	
parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile	
all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa	
dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi	
alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei	
lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta	
del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove	
costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n°	
163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato	
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei	
lavori di cui all'art. 43, comma 10, del Regolamento di esecuzione ed attuazione e il	
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora l'ammontare	
delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le	
procedure per la risoluzione del contratto.	
Art. 38 – Forma e contenuto delle riserve	
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori,	
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la	
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere	
iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo	
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.	
- 25 -	

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel	
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al	
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto	
finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed	
indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve	
devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che	
l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano	
possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di	
provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato	
dall'art. 190, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione.	
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive	
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
Art. 39 - Proprietà degli oggetti trovati	
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla	
stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la	
scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero	
reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e	
per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso	
delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero	
state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il	
reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere	
immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o	
comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione	
appaltante.	
- 26 -	

Art. 40 – Avviso ai creditori	
A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso	-
l'Appaltatore, per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni, a presentare i titoli del loro	
credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia	
contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certifica-	
to di collaudo provvisorio.	
Art. 41 – Collaudo	
Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.	
L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche	
dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. L'Amministrazione, nei	
casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del	
Regolamento di esecuzione ed attuazione, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non	
oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto	
verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli articoli 215 e	
238 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Il certificato di collaudo ha carattere	
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.	
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale	
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.	
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo,	
ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal	
collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai	
sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e dell'articolo 123 del Regolamento di	
esecuzione ed attuazione. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento di	
esecuzione ed attuazione sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del	
- 27 -	

personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle	
mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo	
resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di	
saldo da pagare all'impresa.	
Art 42 - Difetti di costruzione	
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la	
difformità e i vizi dell'opera.	
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole	
Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui	
importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall'art. 240	
del D. Lgs. n° 163/2006 l'Amministrazione seguirà la procedura ivi indicata.	
Art. 44 - Risoluzione del contratto	
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico	
dell'Appaltatore (art. 135 del D. Lgs. n° 163/2006), o per grave inadempimento, grave	
irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006), o per	
inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 del D. Lgs. n°163/2006), l'Amministrazione	
attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del	
caso, con le conseguenze di cui agli artt. 134 e 138 del D. Lgs. n° 163/2006 ed all'art. 146	
del Regolamento di esecuzione ed attuazione.	
Art. 45 – Controversie	
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti	
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D. Lgs. n°	
163/2006, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il	
- 28 -	

contratto. Il ricorso alla Camera Arbitrale sarà valutato da entrambi i contraenti e qualora	
ci sia il mutuo compenso. In caso di discordanza si ricorrerà secondo quanto sopra. Le	
riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza	
non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs.	
n° 163/2006 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni	
dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento di	
esecuzione ed attuazione. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore	
fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla	
materia della riserva.	
Art. 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori	
Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei	
documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad	
eccezione dell'I.V.A. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle	
tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a	
carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione	
del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo	
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla	
documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le	
indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di	
bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992	
nonché della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002.	
Qualora al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello	
originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere	
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza: Il	
- 29 -	

pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione	
appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori	
imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello	
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del	
rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente	
pagate.	
Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore	
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. d) del Regolamento di	
esecuzione ed attuazione, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con	
il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri	
e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro	
compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il	
quinto d'obbligo. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale	
d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: le	
spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; le spese per trasporto	
di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi e opere provvisionali e per	
quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi,	
tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su	
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o	
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del	
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; le spese per le	
vie di accesso al cantiere; le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da	
mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; le spese per passaggio e per	
occupazioni temporanee; le spese per la custodia e la guardiania diurna e notturna del	
- 30 -	

Campus per la durata dei lavori e la buona conservazione delle opere fino al collaudo	
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; le spese di adeguamento	
del cantiere in osservanza del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni. le spese	
necessarie per garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private, tramite l'utilizzo di	
passerelle metalliche.	
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti: la comunicazione	
settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante le seguenti	
notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello	
retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana; le	
spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in	
caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze	
prestate a qualunque titolo; le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il	
coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma del D.	
 Lgs. n° 81/2008 e dell'art. 53 della L. R. n° 5/2007; le spese per garantire, nei luoghi di	
intervento, al personale ed ai mezzi l'accesso sui luoghi di lavoro; le spese per corredare i	
disegni di contabilità di documentazione fotografica dell'intero intervento; oneri relativi	
all'utilizzo di aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari da utilizzarsi in	
cantiere. Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato	
tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso	
specifico.	
Art. 48 - Controlli dell'Amministrazione	
L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le	
rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione	
del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per	
- 31 -	

ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.	
Lgs, n° 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:	
- Responsabile del procedimento:;	
- Responsabile dei lavori (D. Lgs. n° 81/2008):;	
- Coordinatore sicurezza fase esecuzione:;	
- Direttore dei lavori (art. 148 D.P.R. n° 207/2010):;	
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita	
secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 C.C. e seguenti, in caso di contrasto con	
le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei	
lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche	
eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità	
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali	
impiegati, ne la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già	
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo	
all'appaltatore, ne alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.	
 Art. 49 - Accesso agli atti	
Per quanto attiene all'eventuale richiesta di accesso agli atti si rinvia alla Legge 7 agosto	
1990, n° 241 ed al regolamento comunale sull'accesso, che disciplinano la materia.	
Art 50 - Richiamo per quanto non previsto	
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia	
di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al	
Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, così come	
modificato dal D.P.R. n° 207/2010, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole	
difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.	
- 32 -	

Richiesto lo Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Selargius ho ricevuto il presente	
atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano	
dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e	
incondizionata accettazione.	
L'APPALTATORE IL DIRETTORE D'AREA 6	
IL SEGRETARIO GENERALE	
Art. 51 - Clausole particolarmente onerose	
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il	
fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più	
complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa	
allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere	
esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, e specialmente dell'allegato capitolato	
speciale e di tutti i documenti amministrativi e tecnici, che seppure non materialmente	
allegati vengono unitamente conservati al contratto, i quali ha potuto conoscere e	
valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il	
presente contratto si è sostanzialmente conformato. L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti	
degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte	
le pagine del contratto e dell'allegato capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti	
gli altri elaborati, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati	
al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli	
articoli seguenti: Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione;	
Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa; Art. 16 - Subappalto;	
- 33 -	

Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela; Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere;	
Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto; Art. 22 -	
Programma di esecuzione dei lavori; Ari 24- Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 27 - Danni	
nel corso dei lavori; Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti; Art. 37 - Penali;	
Art . 41 - Collaudo; Art. 42 - Difetti di costruzione; Art. 45 - Controversie; Art. 47 - Oneri a	
carico dell'appaltatore.	
Richiesto lo Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Selargius ho ricevuto l'articolo	
che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai Signori	
convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro	
volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione. Il presente	
contratto, scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia, consta di numero 8	
fogli di carta resa legale, pari a numero 31 pagine, e viene sottoscritto dalle parti e da me	
Ufficiale Rogante come in appresso ed a margine di ciascun foglio.	
L'APPALTATORE IL DIRETTORE D'AREA	
IL SEGRETARIO GENERALE	
- 34 -	